

XIX legislatura

**A.S. 1924:**

**“Delega al Governo in materia di  
energia nucleare sostenibile”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2026

n. 377



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2026). Nota di lettura, «A.S. 1924: “Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile”». NL377, giugno 2026, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articolo 1 ( <i>Finalità e procedimento per l'esercizio della delega</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Oggetto della delega legislativa</i> ).....	2
Articolo 3 ( <i>Principi e criteri direttivi</i> ).....	3
Articolo 4 ( <i>Clausola di salvaguardia</i> ) .....	7
Articolo 5 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	7



## PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

### Articolo 1

#### *(Finalità e procedimento per l'esercizio della delega)*

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per:

- la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, anche nell'ottica di promuovere una filiera nazionale ed europea di settore;
- la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;
- la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione;
- la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.

Il comma 2 dispone che i predetti decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Il comma 3 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei citati decreti legislativi, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo la medesima procedura di cui al comma 2 e nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 3.

**La RT annessa al DDL iniziale** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto che la norma è diretta a enunciare le finalità e il procedimento per l'esercizio della delega, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 2** ***(Oggetto della delega legislativa)***

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, elenca l'oggetto dei decreti legislativi. In particolare la delega legislativa ha a oggetto:

a) la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa nonché a promuovere la competitività del sistema produttivo;

b) la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera a);

c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;

d) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia;

e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d'uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h);

f) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;

g) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;

h) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla disattivazione, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;

i) la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo;

l) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;

m) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;

n) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;

o) le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;

p) il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare

l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica;

q) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti;

r) la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera a);

s) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico.

**La RT annessa al DDL iniziale** evidenzia che la norma disciplina l'oggetto dei decreti legislativi.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si rinvia alle osservazioni contenute al successivo articolo 5.

### **Articolo 3**

#### ***(Principi e criteri direttivi)***

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che i decreti legislativi in esame siano adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che coinvolgono anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel *mix* energetico italiano, coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;

b) perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, del diritto dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività sostenibili nonché i parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità all'articolo 9 della Costituzione;

c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee;

d) riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;

e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia;

f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale collaborazione;

g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera f) sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

l) previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli, comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita;

m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di siti a ciò destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca;

n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;

o) previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale;

p) previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;

q) previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti;

r) previsione che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori e sia

assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di produzione di energia già esistenti o autorizzati;

s) definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011;

t) previsione di una disciplina per l'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi che definisca i profili abilitativi, di sicurezza, di utilizzo e di dismissione delle relative applicazioni, in coerenza con le risultanze del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), oltre che con la normativa internazionale di riferimento;

u) previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), contempli la possibilità di autocandidature e garantisca altresì la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli eventuali strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;

v) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività;

z) individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso;

aa) individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

bb) previsione di una opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, da realizzare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad assicurare trasparenza e accessibilità;

cc) previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate nonché di procedure di consultazione delle medesime;

dd) previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1;

ee) determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

ff) previsione che l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, svolga compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali e può avvalersi, nell'assolvimento dei compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, dipendente funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

gg) individuazione dei criteri per la definizione degli *standard* tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;

*hh*) coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare;

*ii*) previsione che gli strumenti di pianificazione energetica nazionale comprendano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti;

*ll*) potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*);

*mm*) valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata.

Il comma 2 stabilisce che i citati decreti legislativi abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

**La RT annessa al DDL iniziale** afferma che la norma reca i principi e i criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega.

Relativamente alla lettera *r*), la RT evidenzia che la consultazione da parte dei comuni interessati ivi prevista, nell'eventualità di un'individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tale attività di consultazione nelle ordinarie competenze delle amministrazioni che saranno coinvolte e potendo pertanto essere effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La valutazione di eventuali misure di promozione e valorizzazione dei territori dei predetti comuni, ove previste, sarà effettuata nell'ambito di quelle previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*).

Con specifico riferimento a quanto disposto dalla lettera *gg*) (ora lettera *ll*) - rimettendo alla decretazione legislativa delegata, di cui all'articolo 1, la definizione delle modalità per potenziare la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese, nonché con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*) - la RT rappresenta che la disposizione non presenta profili di carattere finanziario e non determina alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, in quanto i soggetti coinvolti potranno attuare le predette iniziative, nell'ambito della loro autonomia e della propria programmazione economico-finanziaria, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente per i medesimi soggetti.

Alla stessa stregua, alla lettera *hh*) (ora lettera *mm*) - che mira a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in

materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese - la RT conferma la compatibilità e la sostenibilità economico-finanziaria della previsione normativa con le risorse previste a legislazione vigente. Fa presente altresì che le predette iniziative verranno implementate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si rinvia alle osservazioni contenute al successivo articolo 5.

#### **Articolo 4** **(Clausola di salvaguardia)**

La norma prevede che le disposizioni in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 5** **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 dispone che per l'attuazione degli investimenti previsti dalla presente delega legislativa si provveda a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207<sup>1</sup>, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *bb*) e *cc*), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno 2027. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che l'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere *n*), *p*) e *r*), e 3, comma 1, lettere *m*), *o*), *p*), *q*) e *ee*), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei Fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 2009, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT annessa al DDL iniziale** con riferimento al comma 1, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che il ricorso alle risorse in esame si mostra in linea con l'intervento legislativo in commento, che mira a porre le premesse per una disciplina organica della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile destinata a concretarsi con l'adozione dei decreti legislativi delegati e i cui correlati investimenti non potranno che trovare attuazione nella fase discendente dei decreti legislativi stessi, in un tempo che, in considerazione dei termini per l'esercizio della delega, si assume potrà coincidere con il triennio 2027-2029. Il predetto stanziamento di 20 milioni di euro annui risulta commisurato alle esigenze corrispondenti con la prima fase di realizzazione degli obiettivi previsti dallo stesso disegno di legge. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un Programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi, nonché la ricerca e la formazione specifica nel settore. Esperienze recenti, in Italia e in altri Paesi europei, evidenziano che i costi per simili attività variano generalmente nell'ordine delle decine di milioni di euro all'anno. A titolo esemplificativo, i progetti europei di ricerca e sperimentazione nel settore nucleare mostrano che ogni singola iniziativa pilota richiede investimenti annuali compresi tra i 10 e i 20 milioni di euro. Infine, una parte degli stanziamenti annuali potrà sostenere attività di ricerca scientifica e di formazione specializzata necessarie a ricostruire le competenze tecniche e professionali in un settore che richiede standard elevati di sicurezza e competenza.

In merito al comma 2 - che reca un'apposita autorizzazione di spesa, correlata all'attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *z*) e *aa*) (ora lettere *aa*) e *bb*)), pari a euro 1,5 milioni per l'anno 2025 ed euro 6 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - la RT evidenzia che l'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2026 è stato stimato tenendo conto dell'ammontare di risorse (pari a 3 milioni di euro annui) messo a disposizione per l'attuazione del programma di sensibilizzazione, educazione, informazione e formazione sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, avuto riguardo all'eminente carattere innovativo della materia oggetto del presente disegno di legge. Il predetto importo di 6 milioni di euro si riferisce nell'anno 2026, atteso che le attività informative a beneficio dei cittadini e delle popolazioni interessate si pongono come prodromiche rispetto alla realizzazione di altri obiettivi previsti dal presente disegno di legge. Considerati i prevedibili tempi di attuazione della delega, il predetto importo, con riguardo alle medesime attività correlate all'attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere z) e aa) (ora lettere aa) e bb)), è stato stimato, per l'anno 2025, pari a 1,5 milioni di euro.

Relativamente al comma 3, oltre a ribadire il contenuto della norma, la RT sottolinea che lo schema di disegno di legge reca alcune disposizioni in relazione alle quali, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia interessata, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi che ne costituiscono attuazione.

In particolare, non è possibile, allo stato, giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai suddetti decreti:

- 1) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) (ora lettera n)), in quanto i medesimi decreti legislativi – aventi a oggetto misure di promozione e di valorizzazione dei territori ospitanti gli impianti o, più ampiamente, dei territori interessati dai medesimi (da intendersi come misure di rivalutazione, sviluppo, potenziamento di detti territori) – potrebbero determinare oneri non quantificabili, allo stato, né nell'*an* né nel *quantum*, potendo, peraltro, il relativo modello di finanziamento, essere posto anche non a carico della finanza pubblica;
- 2) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) (ora lettera p)), in quanto i medesimi decreti legislativi, aventi a oggetto un riordino della disciplina della sicurezza, della vigilanza e del controllo nel settore nucleare attraverso, per l'appunto, un riordino di organi ed enti attualmente titolari di competenza in materia, potrebbero condurre, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, tanto all'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente quanto alla scelta di un diverso modello di "*governance*". Solo dopo aver compiuto la scelta circa il modello esperibile, potrà compiersi una stima dei relativi oneri. Giova considerare, peraltro, che qualora dovesse optarsi per l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente, essa avrebbe – quale elemento caratterizzante, tra gli altri, il proprio peculiare regime giuridico – autonomia finanziaria; tale elemento ha ricorrentemente condotto l'ordinamento italiano, con riguardo ad autorità amministrative indipendenti esistenti, a prevedere che i relativi costi

- di funzionamento venissero finanziati – per la parte non coperta dal bilancio dello Stato – dai settori di competenza, sulla base di contributi versati dagli operatori;
- 3) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *q*) (ora lettera *r*)), in quanto i medesimi decreti legislativi, aventi a oggetto la disciplina di modalità – eventuali – di sostegno alla realizzazione di impianti e, più in generale, alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, in coerenza con il Programma nazionale di sviluppo della produzione medesima, sono suscettibili di comportare oneri non determinabili non solo nel *quantum* ma anche – e prima ancora – nell'*an*. Peraltro, nell'eventualità in cui dai predetti decreti legislativi dovessero derivare oneri, il relativo finanziamento potrebbe o meno essere posto a carico della finanza pubblica. Il Programma nazionale è destinato, tra l'altro, a orientare lo sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile avuto riguardo al fabbisogno di energia nei vari territori. Pertanto, nella disciplina delle modalità di sostegno, il legislatore delegato dovrà necessariamente tenere conto di quello sviluppo orientato al fabbisogno che sarà indicato nel Programma nazionale;
  - 4) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*), in quanto i medesimi decreti legislativi – chiamati a definire condizioni, criteri e modalità per promuovere la sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate, il reperimento di siti idonei all'effettuazione di tali sperimentazioni, la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca nell'oggi ovvero al momento dell'emanazione dei decreti legislativi stessi – potrebbero anch'essi determinare oneri non quantificabili, allo stato, né nell'*an* né nel *quantum*, potendo, peraltro, il relativo modello di finanziamento, essere posto anche non a carico della finanza pubblica;
  - 5) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *o*), in quanto i medesimi decreti legislativi – volti a prevedere garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico dei soggetti abilitati alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), per la gestione dell'intero ciclo di vita degli impianti medesimi – sono finanche suscettibili di non determinare alcun impatto sulla finanza pubblica;
  - 6) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *p*), in quanto i medesimi decreti legislativi – chiamati a prevedere forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile – sono finanche suscettibili di non determinare alcun impatto sulla finanza pubblica, potendo il legislatore delegato, a mero titolo esemplificativo, optare per la disciplina di misure da attuarsi in sede realizzativa dell'impianto, come requisito del progetto abilitabile o assentibile;
  - 7) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *q*), in quanto i medesimi decreti legislativi – volti a prevedere modalità di partecipazione (attiva) del soggetto abilitato alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), nella realizzazione di iniziative di rivalutazione, sviluppo, potenziamento dei territori ospitanti o, più ampiamente, interessati dagli impianti medesimi – potrebbero eventualmente condurre all'attuazione di misure suscettibili di non determinare alcun onere a carico della finanza pubblica;

8) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *cc*) (ora lettera *ee*)), in quanto i medesimi decreti legislativi – volti a prevedere eventuali forme di sostegno per gli operatori che intendano esercitare le attività nucleari sulla base di un principio di coerenza con il programma nazionale – sono suscettibili di comportare oneri non quantificabili in questa sede. Peraltro, nell'eventualità in cui dai predetti decreti legislativi dovessero derivare oneri, il relativo finanziamento potrebbe non essere posto a carico della finanza pubblica. Si ribadisce quanto già affermato in relazione alla circostanza che il Programma nazionale è destinato, tra l'altro, a orientare lo sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile avuto riguardo al fabbisogno di energia (programmabile) nei vari territori. Pertanto, nella disciplina delle modalità di sostegno, il legislatore delegato dovrà necessariamente tenere conto di quello sviluppo orientato al fabbisogno che sarà indicato nel Programma nazionale.

In relazione ai decreti legislativi adottandi ai sensi delle rimanenti disposizioni del presente disegno di legge delega, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo, semmai, le medesime disposizioni condurre il legislatore delegato a introdurre nell'ordinamento norme suscettibili di comportare nuove entrate per la finanza pubblica (ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui alle lettere *f*) e *bb*) (ora lettera *dd*)) del comma 1 dell'articolo 3, rispettivamente concernenti la disciplina di procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la previsione di sanzioni). Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti derivanti dai suddetti decreti legislativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto sopra, il comma 4 dell'articolo 4 prevede espressamente che, fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, dall'attuazione delle deleghe recate dalla legge delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha fatto presente che lo stanziamento previsto al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, è stato determinato sulla base di una valutazione prudenziale dei fabbisogni finanziari connessi alla fase iniziale di attuazione della delega, tenendo conto delle esperienze e dei programmi europei di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel settore nucleare, richiamati anche nell'ambito dei lavori della Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile e presenti nei rapporti finali della Piattaforma stessa, pubblicati nel sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Ha precisato altresì che il predetto stanziamento non è riferito al finanziamento integrale di programmi industriali o alla realizzazione di infrastrutture e impianti nucleari, bensì a interventi propedeutici e abilitanti, concernenti attività di studio, ricerca, qualificazione tecnologica, sperimentazione, sviluppo delle competenze e

predisposizione delle condizioni tecniche, organizzative e regolatorie necessarie all'attuazione della delega legislativa.

Per quanto attiene alla quantificazione delle spese finalizzate all'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere aa) e bb) (ora bb) e cc)), relative alle campagne di informazione ai cittadini sull'energia nucleare e alle iniziative di informazione capillare rivolte alle popolazioni direttamente interessate, ha chiarito che la quantificazione riportata nella relazione tecnica è stata effettuata assumendo quale parametro di riferimento gli oneri, pari a 3 milioni di euro annui, sostenuti per l'attuazione del programma nazionale di sensibilizzazione, educazione, informazione e formazione in materia di efficienza energetica previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che è stato utilizzato quale *benchmark* di spesa per iniziative nazionali caratterizzate da analoghe esigenze di comunicazione istituzionale, diffusione territoriale e pluralità di strumenti informativi, tenendo altresì conto della specificità e dell'elevato contenuto innovativo della materia oggetto del disegno di legge.

Ha fatto presente infine che, tenuto conto dello stato attuale dell'iter legislativo nonché dei tempi previsti per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, occorre provvedere all'aggiornamento della decorrenza e della modulazione temporale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, aggiornando conseguentemente la relativa copertura finanziaria.

**Il prospetto riepilogativo annesso al DDL iniziale** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, ascriveva alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	Campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla relativa sicurezza e sostenibilità, e forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate	S	C	1,5	6,0		1,5	6,0		1,5	6,0	
2	Riduzione Tabella A - MASE	S	C	-1,5	-6,0		-1,5	-6,0		-1,5	-6,0	

**Al riguardo**, nel prendere atto delle informazioni recate dalla RT e dei successivi chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, si osserva che per i principi e criteri direttivi per i quali, ai sensi del comma 3, si fa rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, e per tutti gli altri principi e criteri direttivi, per i quali, invece, ai sensi del comma 4, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, dovrebbe residualmente applicarsi la clausola di invarianza finanziaria, la verifica dei profili finanziari potrà essere svolta solo successivamente, in sede di esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi che saranno trasmessi dal Governo alle

Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

Per quanto riguarda gli oggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), p) e r) e i criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere m), o), p), q) e ee), che ai sensi del comma 3 sono quindi suscettibili di determinare oneri, si osserva quanto segue.

L'articolo 2, comma 1, lettera n), prevede come oggetto di delega misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati, ma l'articolo 3, comma 1, lettera q), prevede oneri a carico dei proponenti, per cui non si dovrebbero determinare neanche in via ipotetica oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 1, lettera p), prevede come oggetto di delega il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, vigilanza e controllo, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente. A tale proposito sarebbe comunque utile fornire delucidazioni, sia pur di massima, circa i presumibili impatti finanziari derivanti dalla scelta di istituire un'autorità amministrativa indipendente di settore o di prevedere un diverso modello di "governance", e se tale scelta potrà essere influenzata dal possesso a legislazione vigente di competenze e risorse umane da dedicare al settore dell'energia nucleare, indicandone la consistenza. Inoltre, in merito alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), secondo cui gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione sono posti a carico degli esercenti le attività nucleari, andrebbe assicurato l'allineamento tra i tempi di svolgimento dei controlli da parte dei soggetti pubblici competenti e la disponibilità delle risorse necessarie alla loro esecuzione.

Andrebbe valutato altresì l'impatto sugli enti già esistenti competenti su sicurezza e smaltimento dei rifiuti radioattivi, quali l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN)<sup>2</sup> e SOGIN - Società gestione impianti nucleari per azioni.

L'articolo 2, comma 1, lettera r), concerne la disciplina di eventuali forme di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. A tale oggetto si riconnettono i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere m) e ee), che prevedono eventuali forme di sostegno rispettivamente alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate e agli operatori nucleari. A tale proposito, trattandosi di forme di sostegno previste solo come eventuali, non ci sono osservazioni.

Il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), prevede forme di protezione dei siti e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Al riguardo, posto che la RT chiarisce che potrebbe essere imposta la realizzazione di forme di protezione in sede realizzativa dell'impianto, si concorda che potrebbero non determinarsi oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>2</sup> Si segnala che in audizione in prima lettura l'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ha affermato che, sia in presenza di un rinnovato programma nucleare nazionale che nell'ambito del quadro normativo attuale, servirebbe un rafforzamento numerico della pianta organica dell'ISIN e l'incremento dell'attrattività dell'Ispettorato sul mercato del lavoro. Cfr. Camera dei deputati, Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), 10 febbraio 2026, ISIN.

Il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *o*), prevede la costituzione di adeguate garanzie finanziarie con “oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato”, pertanto non si dovrebbero determinare neanche in via ipotetica oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli altri criteri di delega per i quali dovrebbe applicarsi la clausola di invarianza finanziaria, non essendo citati nella procedura si osserva quanto segue.

Con riferimento ai procedimenti abilitativi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (articolo 3, comma 1, lettera *f*)), andrebbero forniti dati ed elementi di supporto diretti a dimostrare la disponibilità di adeguate risorse nell'ambito del Ministero per svolgere le attività citate. La RT afferma che tali procedimenti potrebbero essere fonte di nuove entrate. A tale proposito, si osserva che tali eventuali entrate potrebbero coprire talune spese variabili, ma dovrebbe comunque essere garantita la presenza di personale stabile adeguatamente preparato per l'esame delle domande.

Per quanto riguarda la previsione di una disciplina per l'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo di navi (articolo 3, comma 1, lettera *t*)), aggiunta in prima lettura e quindi al momento priva di RT, andrebbero esplicitate le amministrazioni che saranno competenti su tale settore e dimostrata la presenza di adeguate risorse al loro interno per le attività di abilitazione, controllo sulla sicurezza, utilizzo e dismissione.

Con riferimento alla previsione contenuta al comma 1 dell'articolo 5 circa l'utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029, si osserva che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato in data 13 ottobre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2025, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stati, tra l'altro, attribuiti sul capitolo 7641, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per la realizzazione della linea di investimento denominata “Abilitazione della produzione nucleare”. Ciò premesso, stante il contenuto della delega legislativa conferita dal provvedimento in esame che risulta coerente rispetto alla destinazione delle risorse prevista a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Non si formulano altresì osservazioni per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 2, stante l'aggiornamento della decorrenza e della modulazione temporale dell'autorizzazione di spesa, nonché della relativa copertura finanziaria, intervenuto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu. 2026

[Nota di lettura n. 369](#)

**A.S. 1933:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 370](#)

**A.S. 1903:** "Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 371](#)

**A.S. 1917:** "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 372](#)

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (**Atto del Governo n. 404**)

"

[Nota di lettura n. 373](#)

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (**Doc. CCXLVII, n. 1**) - Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica» (**Doc. CCXLVII, n. 2**)

"

[Nota di lettura n. 374](#)

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (**Doc. CCXLVII, n. 3**) - Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica» (**Doc. CCXLVII, n. 4**)

"

[Nota di lettura n. 375](#)

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (**Doc. CCXLVII, n. 5**) - Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica» (**Doc. CCXLVII, n. 6**)

"

[Nota di lettura n. 376](#)

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (**Doc. CCXLVII, n. 7**) - Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica» (**Doc. CCXLVII, n. 8**)